



CAMERA DI COMMERCIO  
PORDENONE - UDINE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI  
A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROPOSTE  
DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DI CATEGORIA E  
ORGANISMI STRUMENTALI ALLE STESSE**

*Approvato con deliberazione di Consiglio n. 18 del 22 dicembre 2022*



### **Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone – Udine (di seguito denominata Camera di Commercio), nel quadro delle competenze istituzionali affidate e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, nonché in virtù dei principi di sussidiarietà e complementarietà previsti dalla vigente Legge n. 580/93 e s.m.i., intende sostenere la realizzazione di progetti rilevanti per l'economia locale, proposti dalle Associazioni imprenditoriali di categoria rappresentate nel Consiglio della Camera di Commercio e/o dagli organismi strumentali alle stesse, attraverso la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del Regolamento camerale "*Criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale*", adottato con Delibera di Consiglio n. 27/2019 e successivamente aggiornato con Delibera di Consiglio n. 20/2020 e s.m.i. (di seguito denominato Regolamento camerale per la concessione di contributi).

Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in tema di Aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità alle informazioni correlate alle agevolazioni.

Per quanto concerne la concessione di contributi per progetti presentati da soggetti terzi non rientranti tra i beneficiari di cui all'art 4 del presente Regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dal Regolamento camerale "*Criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale*", adottato con Delibera di Consiglio n. 27/2019 e successivamente aggiornato con Delibera di Consiglio n. 20/2020 e s.m.i.

Verranno valutati esclusivamente i progetti che avranno come finalità le tematiche di seguito precisate, connesse in parte alle Linee Strategiche, di cui alla delibera di Consiglio n. 14 del 21/12/2021, aggiornata con delibera n. 5 del 26/07/2022 e s.m.i.:

- 1) PROMOZIONE, TURISMO E CULTURA
- 2) SVILUPPO E ASSISTENZA ALLE IMPRESE
- 3) DIGITALIZZAZIONE
- 4) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- 5) ORIENTAMENTO DEI GIOVANI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Nella richiesta di contributo, le Associazioni imprenditoriali di categoria rappresentate nel Consiglio della Camera di Commercio e/o gli organismi strumentali alle stesse, dovranno precisare a quale indirizzo, delle Linee strategiche, il progetto si riferisce.



## Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono assegnati nei limiti delle disponibilità economiche definite annualmente nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Preventivo Economico, nonché nelle integrazioni del programma stesso effettuate nel corso dell'anno, anche con gli assestamenti di bilanci, con relativa suddivisione per il territorio di Pordenone e Udine.

Tenendo anche conto della rappresentatività dei settori economici, ciascuna Associazione imprenditoriale di categoria rappresentata nel Consiglio della Camera di Commercio e/o gli organismi strumentali alle stesse può presentare nel corso dell'anno solare, **fino ad un massimo di 3 proposte** riferite alle linee di intervento di cui all'art. 1, per un ammontare massimo complessivo di contributo di €. **80.000,00**, tenendo conto degli importi minimi di spesa previsti all'art. 5.

L'ammontare del contributo richiesto sarà sottoposto alla valutazione della Giunta camerale, in funzione della rappresentatività che le Associazioni imprenditoriali di categoria rappresentate nel Consiglio della Camera di Commercio e/o gli organismi strumentali alle stesse hanno sul territorio, dando priorità ai progetti congiunti di sviluppo.

## Art. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

Sono agevolabili gli interventi indicati all'art. 1 del Regolamento camerale *“Criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale”*, adottato con Delibera di Consiglio n. 27/2019 e successivamente aggiornato con Delibera di Consiglio n. 20/2020 e s.m.i., disponibile sul sito camerale.

L'ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali proposte dalle Associazioni imprenditoriali di categoria rappresentate nel Consiglio della Camera di Commercio e/o dagli organismi strumentali alle stesse, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscono in programmi di maggior rilievo, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, evitando il sostegno di carattere sporadico ed occasionale o di modesta rilevanza;
- c) preferire le iniziative caratterizzate da intersectorialità, escludendo le iniziative non aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- d) sostenere le iniziative supportate da un'adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;
- e) in situazioni di crisi economica ed emergenza, vengono privilegiati interventi, anche in deroga alle disposizioni del regolamento camerale, che possano contribuire rapidamente a sostenere la promozione del territorio e dell'economia provinciale.

## Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo, le Associazioni imprenditoriali di categoria rappresentate nel Consiglio della Camera di Commercio e/o gli organismi strumentali alle stesse, in linea con le priorità programmatiche individuate annualmente nella Relazione Previsionale e Programmatica e con le Linee Strategiche indicate all'art. 1.



Come previsto dall'art. 4 del Regolamento camerale "*Criteria e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale*", i soggetti richiedenti devono:

- a) non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale nonché in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
- b) in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento;
- c) rispettare le disposizioni in tema di aiuti di stato (in quanto applicabili) e le altre normative vigenti in materia.

#### **Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI**

I progetti presentati dovranno avere una spesa minima di investimento ammissibile pari a **€ 5.000,00**.

Non risulteranno ammissibili le spese del personale del soggetto beneficiario che abbia partecipato alla realizzazione dell'iniziativa e le spese generali (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria ecc).

Per quanto non previsto al presente articolo, si rinvia a quanto precisato all'art. 8 del Regolamento camerale "*Criteria e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale*".

In particolare, non sono ammessi contributi per iniziative già realizzate al momento della presentazione della domanda, salvo quanto previsto all'art. 2 comma 1 lett. e) del Regolamento camerale "*Criteria e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale*".

#### **Art. 6 – REGIME D'AIUTO E INTENSITÀ DELL'AIUTO**

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa dovrà produrre in sede di rendicontazione le dichiarazioni de minimis delle imprese che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione.

L'entità dell'intervento, come precisato all'art. 11 del Regolamento camerale "*Criteria e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale*" viene determinata dalla Giunta camerale in considerazione della coerenza dell'iniziativa con i principi generali di cui all'art. 1 e della pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento, fino ad un importo non superiore **all'80%** delle spese ammissibili indicate a preventivo. In ogni caso, qualora la concessione di un contributo, beneficio o vantaggio economico configuri un aiuto di Stato, l'importo concesso non potrà comunque superare il massimale previsto dalle specifiche discipline comunitarie in tema di aiuti di Stato.



L'intervento camerale non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi tale circostanza, l'importo concedibile/liquidabile non può superare la differenza tra spese effettivamente sostenute a consuntivo ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite.

Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, l'intervento camerale può essere proporzionalmente ridotto qualora la Giunta camerale abbia previsto il contributo in percentuale rispetto alla spesa ammessa e salvo i casi di revoca del contributo previsti dall'articolo 13 del Regolamento camerale per la concessione di contributi.

La Giunta camerale potrà stabilire la concessione e l'erogazione in misura fissa, fino ad un importo non superiore all'**80%** delle spese ammissibili.

#### **Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I soggetti interessati, di cui all'art. 4, presentano una domanda di contributo in bollo (salvo esenzione da giustificare con indicazioni normative) per ciascuna iniziativa alla CCIAA di Pordenone - Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica predisposta per gli interventi di promozione del territorio e dell'economia provinciale, pubblicata sul sito camerale [www.pnud.camcom.it](http://www.pnud.camcom.it) al seguente link <https://www.pnud.camcom.it/contributi-e-accesso-al-credito/contributi-camerale/iniziative-di-promozione-delleconomia-e-del-territorio-realizzate-da-beneficiari-diversi>

La domanda può essere presentata durante tutto l'anno, almeno 60 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento. In caso di mancato rispetto del presente termine, la Giunta camerale valuta i motivi della richiesta urgente, come previsto dall'art. 7 del Regolamento camerale per la concessione di contributi.

Le domande vanno inviate mediante **Posta elettronica certificata (PEC)**, in conformità alle norme vigenti in materia, al seguente indirizzo PEC [cciaa@pec.pnud.camcom.it](mailto:cciaa@pec.pnud.camcom.it)

La domanda, si considera validamente inviata se:

- **inviata da casella di posta elettronica certificata;**
- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad** un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;  
oppure
- **sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita **marca da bollo annullata** (salvo esenzione da giustificare con indicazioni normative) e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.



**Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).**

#### **Art. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento camerale per la concessione di contributi, la domanda, redatta utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di Commercio e disponibile sul sito [www.pnud.camcom.it](http://www.pnud.camcom.it), viene sottoposta all'attenzione del Presidente e trasmessa, dalla Segreteria di Presidenza all'Ufficio competente che ne effettua l'istruttoria formale.

Il responsabile del procedimento è il funzionario individuato dal Dirigente dell'unità organizzativa competente o, in mancanza di esplicita designazione, il Dirigente di settore.

Ove sia necessario, l'ufficio competente provvede alla richiesta di eventuale documentazione integrativa fissando un termine massimo di 60 giorni per la risposta. In caso di mancata risposta nel termine di cui al comma precedente l'istanza verrà archiviata, salvo sospensioni previste e motivate, con provvedimento del Dirigente.

L'ufficio competente inoltra le risultanze istruttorie delle domande ricevute alla Segreteria di Presidenza, ai fini della valutazione delle iniziative da parte della Giunta camerale. Il termine del procedimento, salvo sospensioni o interruzioni derivanti dalla L. 241/1990, da esigenze di bilancio ovvero da situazioni di emergenza, è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda fino alla sottoposizione alla Giunta camerale. Il Dirigente competente adotta gli atti conseguenti entro i successivi 60 giorni, dalla esecutività della delibera, salvo sospensioni o interruzioni derivanti dalla L. 241/1990, da esigenze di bilancio ovvero da situazioni di emergenza.

La Giunta camerale, in quanto organo rappresentativo delle diverse peculiarità del territorio e dei diversi settori produttivi, è competente ad assumere le decisioni congruamente motivate, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto del Regolamento camerale per la concessione di contributi, prendendo in esame di volta in volta le domande di intervento sottoposte all'attenzione della medesima.

La Giunta esamina ed approva le singole iniziative stabilendo lo stanziamento massimo e la tipologia di intervento, dando mandato al Dirigente di adottare gli atti conseguenti.

Per le iniziative di particolare rilievo per il territorio, la Giunta o il Presidente nei casi d'urgenza, ovvero in situazioni di crisi economica, emergenza o in presenza di condizioni specifiche motivate, hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del Regolamento camerale.

Qualora la domanda risulti inammissibile o nel caso in cui la Giunta non accolga l'istanza viene data comunicazione all'interessato, nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla decisione della Giunta camerale.

Il Dirigente competente adotta gli atti conseguenti, sulla base delle decisioni della Giunta entro i termini indicati nel presente articolo.



Con il provvedimento di concessione e solo per iniziative di valore superiore a €. **30.000,00** il Dirigente può prevedere la liquidazione di un'anticipazione del contributo stesso, fino ad un massimo dell'80%.

Il provvedimento di concessione deve essere motivato con specifico riferimento ai dati emersi in sede di istruttoria e deve indicare i presupposti di fatto e giuridici sui quali il provvedimento è fondato, anche in relazione agli obiettivi di promozione economica prefissati nei documenti programmatici dell'ente e nel rispetto della L. 241/1990 e della L.R. 7/2000.

#### **Art. 9 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento camerale, in caso di accoglimento della domanda, l'ufficio competente dà tempestiva comunicazione scritta agli interessati dell'adozione del provvedimento adottato, precisandone il contenuto e le condizioni, con l'invito a trasmettere all'ufficio competente, entro un termine massimo di 18 mesi dalla conclusione dell'iniziativa, salvo proroghe, a condizione che le richieste siano motivate e presentate prima della scadenza dei termini stabiliti. La documentazione di rendiconto è redatta utilizzando la modulistica predisposta dalla Camera di Commercio e disponibile sul sito [www.pnud.camcom.it](http://www.pnud.camcom.it)

Il modello di rendiconto comprende:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi, nel rispetto dell'obiettivo e degli indicatori di valutazione;
- b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
- c) elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione e con allegate le fotocopie degli atti stessi, per un valore pari almeno al contributo da erogare;
- d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;
- e) documentazione atta a stabilire la natura commerciale o non dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto;

Pervenuta la documentazione, l'ufficio preposto ne effettua l'istruttoria ai fini della liquidazione. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Dirigente, entro il termine di 90 giorni, salvo sospensioni o interruzioni, previste dalla normativa. L'ufficio comunica al beneficiario gli esiti dell'istruttoria del rendiconto.

Qualora entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 12 del Regolamento camerale per la concessione di contributi, il beneficiario del contributo non produca la documentazione sopra indicata, ovvero nel caso in cui quest'ultima non sia completa e si rendano necessari chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine massimo di 30 giorni per la risposta. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro il termine citato, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

#### **Art. 10 - REGOLAMENTO GENERALE**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento camerale "*Criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale*", adottato con Delibera di Consiglio n. 27/2019 e successivamente aggiornato con Delibera di Consiglio n. 20/2020 e s.m.i., nonché alla L. 241/90 e alla L.R. 7/2000.